

*La povertà è il solo lusso
delle persone oneste.*

Libero Bovio



I DIRITTI Del DEBITORE

Tutela Legale, Bancaria e Fiscale

Associazione Nazionale

di Promozione Organizzazione e Gestione del Sistema integrato
dei Servizi di Segretariato Sociale

Ente del Terzo Settore

D.D.G. n. 992 del 23/06/2022

LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

i redattori:

Avv. Innocenzo Grimaldi - **Gestore della Crisi**

Avv. Giuliana Gianna - **Gestore della Crisi**

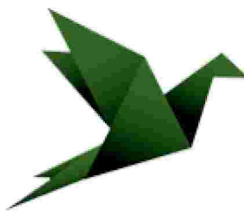
Avv. Luca Rizzitano - **Responsabile Affari Legali e Relazioni Esterne**

Dott. Lucio Esposito Lavina - **Responsabile Nazionale Rete Organismi**



INDICE

Premessa	pag.	3
Le procedure di sovraindebitamento: uno strumento innovativo e straordinario di tutela dei debitori		7
Gli organi della procedura		8
L'ambito di applicazione		9
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67/73 c.c.i.i.)		10
Il concordato minore – artt. 74/83 c.c.i.i.		14
La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268/277 c.c.i.i.)		17
L'esdebitazione dell'incapiente (art. 283 c.c.i.i.)		20
Tempi e costi delle procedure di sovraindebitamento		21



PREMESSA

Siamo tutti sovraindebitati ? Le ultime statistiche elaborate dai più vari centri studi in materia sono impietose: in Italia ci sono oltre 200.000 procedure esecutive immobiliari pendenti; ancor più sono quelle mobiliari (pignoramenti presso terzi) senza contare le procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi, ecc.) e le procedure esecutive esattoriali.

Se a ciò si aggiungono le più recenti procedure di sovraindebitamento e le numerose attività stragiudiziali per definire bonariamente le situazioni di crisi dei debitori, il quadro che emerge è decisamente drammatico e coinvolge una platea sempre maggiore di famiglie e di imprese.

Il fatto che le norme del codice di procedura civile oggetto di continui tentativi di riforma siano proprio quelle relative alle esecuzioni, dimostra che lo sforzo del Legislatore di arrivare ad una soluzione celere, meno costosa e traumatica (i tempi medi di definizione di una procedura esecutiva immobiliare sono tali da configurare l'irragionevole durata del processo pur cambiando da Tribunale in Tribunale) sia ben lungi dall'aver trovato una soluzione.

Gli interessi in gioco (quelli delle società di recupero crediti e quelli delle tante persone che nella stragrande maggioranza dei casi si sono trovate senza colpa nell'impossibilità di onorare i propri debiti) sembrerebbero solo apparentemente contrastanti. E' possibile trovare e percorrere delle strategie non conflittuali che possano portare a degli esiti *win-win*, in cui cioè i legittimi interessi dei creditori a soddisfare la propria pretesa possano realizzarsi senza che i debitori debbano subire la svendita del proprio patrimonio immobiliare, trovarsi con lo stipendio pignorato ben oltre la soglia di sopravvivenza o, peggio ancora, cadere nelle braccia di usurai e criminali senza scrupoli? Con la crisi economica e il crollo del mercato immobiliare, quello delle aste giudiziarie - soggette a continui ribassi - è diventato ormai un vero e proprio mercato, parallelo a quello tradizionale, emblematico di un disagio economico-sociale che sempre più spesso



*La povertà è il solo lusso
delle persone oneste.
Libero Bovio*



DIRITTI Del DEBITORE
Tutela Legale, Bancaria e Fiscale
Alla Optima Sunt

si trasforma in tragedia per il debitore esecutato e mentre i creditori rimangono quasi sempre insoddisfatti, l'unico a beneficiarne è il fortunato aggiudicatario della svendita a prezzo vile.

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea hanno ampliato le prospettive di tutela dei debitori nella consapevolezza che la compressione del diritto alla proprietà del debitore non può mai pregiudicare in modo irragionevole i suoi diritti fondamentali.

L'esigenza di una disciplina in grado di contenere l'impatto economico e sociale del sovraindebitamento ha contribuito, negli ultimi anni, ad accelerare l'iter di riforma del diritto fallimentare superando la tradizionale distinzione tra l'insolvenza dell'imprenditore e l'insolvenza del debitore comune.

L'Italia ha provveduto, con grande ritardo, all'introduzione di una normativa volta alla gestione dell'insolvenza del c.d. debitore civile rispetto alle discipline legislative ad hoc elaborate in altri ordinamenti giuridici, a causa del progressivo indebitamento di privati e famiglie, derivante dal ricorso crescente e sistematico al credito al consumo, divenuto un fenomeno di massa, strettamente legato ad una modifica dello stile di vita e di consumo della società, complice l'assenza di percorsi di alfabetizzazione all'educazione finanziaria in grado di migliorare le cognizioni del consumatore rendendolo più consapevole delle proprie scelte in campo economico-finanziario.

La legge n. 3/2012 ha cercato di colmare questo vuoto normativo attraverso un sistema di procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, da affiancare alle esistenti procedure concorsuali, destinate a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

La revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, ora inclusa nel Codice della crisi e dell'insolvenza (CCII), si è resa necessaria, non solo per armonizzare la disciplina ma anche per colmare la quasi totale disapplicazione della legge n.3/2012 in Italia dove, a differenza di altri paesi europei ed extraeuropei, non sembra aver incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari così fallendo il suo obiettivo di concorrere alla ripresa dell'economia.

La materia è stata più di recente oggetto anche di interventi in sede Europea, con la cd. Direttiva Insolvency, che ha esortato gli stati membri ad un'armonizzazione del Diritto Comunitario nella logica di un impatto non punitivo e conflittuale del recupero del credito privilegiando un approccio preventivo alla ristrutturazione dei debiti.



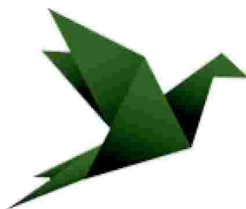
Tale Direttiva si fonda sull'idea che la possibilità di una tempestiva e rapida ristrutturazione sia non solo favorevole ai creditori ma all'economia nel suo complesso. In linea di massima l'impianto complessivo del nuovo Codice della crisi è certamente compatibile con la disciplina della Direttiva nelle sue linee fondamentali, tuttavia, molti sono i punti in cui si renderebbe necessario un coordinamento delle norme interne con i principi affermati dalla Direttiva al fine di incentivare la cultura della prevenzione con l'obiettivo di concedere una seconda opportunità al debitore che si trovi in stato di difficoltà economico-finanziaria. Purtroppo i timidi interventi legislativi che sembrerebbero andare verso tale direzione, sono spesso frustrati dagli stessi Tribunali, mentre l'utilizzo delle ADR (*Alternative Dispute Resolutions /soluzioni stragiudiziali*), sono spesso gestite in maniera poco professionale da personale non qualificato o comunque assolutamente impreparato alla gestione di tali strumenti, e spesso vengono attivate solamente nel caso in cui la strada del recupero coattivo si è esaurita e/o non è più praticabile.

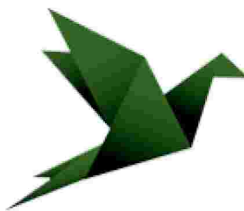
In realtà reimmettere nel circuito virtuoso del credito il soggetto che ha definito stragiudizialmente la propria posizione debitoria, tenendo conto dei diversi fattori in gioco (la verifica delle cause che hanno portato al sovraindebitamento, la capacità del debitore di ripagare il debito), è interesse primario proprio del sistema bancario, che potrebbe, nel caso in cui si trovassero delle soluzioni concordate della crisi, in prospettiva, ritrovare un cliente esdebitato cui poter concedere nuovamente fiducia (magari stavolta facendo più attenzione al merito creditizio...).

Finora i costi (ingenti) di recupero giudiziale, i tempi (lunghissimi) di durata delle procedure esecutive, la (pressoché) certa svalutazione in sede esecutiva degli asset aggredibili non hanno scoraggiato le società di recupero dal ricorrere in maniera massiccia alle procedure esecutive, con costi enormi per il già ingolfato sistema giudiziario ed un impatto ancor più grande per il sistema paese, con migliaia di persone messe ai margini del tessuto produttivo o, peggio, spinte alla soglia della povertà, con tutti i connessi problemi di assistenzialismo per lo stato ed il Terzo Settore (Caritas, Banco Alimentare, ecc.). Senza contare il rischio che tali soggetti possano cadere nelle mani di usurai senza scrupolo che spesso sono contigui ed organici alla criminalità organizzata, con i conseguenziali problemi di ordine pubblico.

Scopo del presente libretto è quello di fornire ai numerosi enti ed associazioni che operano a favore dei debitori, ma soprattutto a tutte le persone che si trovano in una situazione di crisi del debito, di approcciare in maniera pragmatica l'innovativo strumento delle procedure di sovraindebitamento, che comunque il nostro ordinamento prevede, favorendo una possibile via d'uscita da tale stato.

E' possibile recuperare almeno una certa serenità e qualità di vita, al pari della dignità, evitando che ci si possa ancora trovare all'infinito perseguitati dalle società di recupero per la residua pretesa creditoria non soddisfatta? La risposta è assolutamente affermativa! Oggi è possibile una via d'uscita dalle situazioni di sovraindebitamento, *in primis* grazie alle procedure previste dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.), entrato in vigore il 16 Luglio 2022.

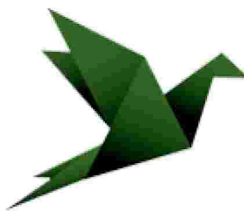




LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO: UNO STRUMENTO INNOVATIVO E STRAORDINARIO DI TUTELA DEI DEBITORI

La Legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento nasce in Italia nel solco delle analoghe esperienze di alcuni importanti paesi europei (Francia e Germania in primis), che già da tempo avevano approcciato un *modus operandi* più pragmatico e meno punitivo nei confronti dei debitori, concedendo loro, in particolare al debitore che si fosse trovato senza colpa in una situazione di sovraindebitamento, una *seconda chance*, così da recuperare al tessuto socio-economico quante più persone possibile.

In Italia le esigenze di tutela del debitore incolpevole erano (e sono) ancor più forti, in quanto il fenomeno dell'usura aveva (ed ha tutt'ora) acquistato un forte rilievo, in quanto spesso collegato ad associazioni criminali senza scrupoli (mafia, camorra, ecc.); tant'è vero che non erano mancati i casi di persone che, di fronte alla perdita di tutto, avevano posto fine in maniera traumatica alla propria esistenza (da qui pertanto anche il nome con cui è conosciuta tale legge, adesso in larga parte recepita appunto del C.C.I.L., *salva suicidi*).

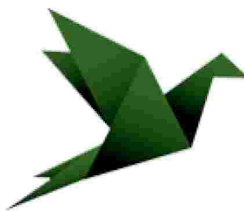


GLI ORGANI DELLA PROCEDURA

Competente ad esaminare l'istanza di accesso alle procedure di sovraindebitamento è il Tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali, cd. C.O.M.I., che può anche non coincidere con quello di residenza.

Il Giudice si avvale della collaborazione di alcune figure previste obbligatoriamente dalla legge:

- A. L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, scelto fra gli organismi presenti nel circondario del Tribunale, che nomina il Gestore e ne controlla l'operato;
- B. Il Gestore, di regola un commercialista o un avvocato, che istruisce la pratica e deposita il piano o la proposta di accordo;
- C. Il legale del debitore, seppur non sia necessaria l'assistenza di un difensore, che deposita l'istanza preliminare di accesso alle banche dati ed integra la relazione del gestore con l'ulteriore documentazione a supporto (istanze, giurisprudenza, ecc.) e svolge l'attività di patrocinio e difesa di fronte alle eventuali osservazioni dei creditori. Indubbiamente, il suo ruolo è fondamentale in caso di eventuali reclami.



L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Legittimati a presentare il ricorso alle procedure di sovraindebitamento sono, innanzitutto, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio illimitatamente responsabile, per debiti estranei a quelli sociali, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le cd. start up innovative e comunque ogni altro debitore non fallibile. Non tutte le procedure possono essere attivate alternativamente; alcune infatti sono esclusive per alcuni soggetti (ad.es. il consumatore persona fisica può accedere solamente alla ristrutturazione dei debiti, alla liquidazione del patrimonio ed all'esdebitazione dell'incapiente), mentre tutti gli altri soggetti/non consumatori possono accedere alla liquidazione del patrimonio ed al concordato minore.

Il presupposto oggettivo, invece, è quello di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, definito dall'art. 2, comma 1, lett.c), del C.C.I.I. come *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale*.

La legge prevede tre distinte procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 C.C.I.I.), la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 C.C.I.I.), l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 C.C.I.I.) ed il concordato minore (artt. 74-83 C.C.I.I.).

Con la riforma del C.C.I.I. quest'ultima procedura è accessibile solamente dalle imprese non fallibili e non dal consumatore.

Mentre per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente e per il concordato minore l'esdebitazione è automatica alla fine della procedura (nel senso che tutte le pretese creditorie sussistenti alla data di apertura della procedura vengono azzerate, ossia dichiarate inesigibili, il debitore viene rimesso *in bonis* ed ha il diritto di avere cancellate le segnalazioni dalle C. R.), tale effetto non è automatico nella liquidazione controllata, per la quale occorre depositare apposita istanza in Tribunale.

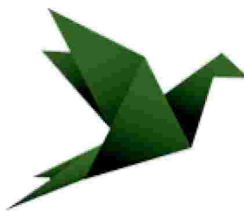
La possibilità di accesso a tali procedure viene estesa congiuntamente anche ai membri della stessa famiglia, i quali *possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune* (art. 66 C.C.I.I.)



*La povertà è il solo lusso
delle persone oneste.
Libero Bovio*



DIRITTI Del DEBITORE
Tutela Legale, Bancaria e Fiscale
Alla Optima Sant



LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (ARTT. 67/73 C.C.I.I.)

È certamente la più conosciuta ed innovativa delle procedure.

Il C.C.I.I. ha rivisto e modificato quello che era denominato nella legge sul sovraindebitamento il “piano del consumatore”.

Come si evince dal titolo, tale procedura è attivabile solamente dalla persona fisica che abbia contratto debiti esclusivamente per far fronte alle esigenze personali e/o della propria famiglia, con esclusione pertanto di tutti quelli relativi ad eventuali attività imprenditoriali e/o professionali.

Controversa è la possibilità di accedere a tale procedura in caso di debiti misti; una corrente giurisprudenziale lo ammette, a condizione che i debiti contratti per l'attività imprenditoriale o professionale siano in percentuale inferiore rispetto a quelli contratti per esigenze personali e/o familiari.

Parimenti controversa è la possibilità di accedere al piano da parte dell'ex imprenditore cessato.

Le altre condizioni previste dalla legge sono l'assenza di atti in frode ai creditori, l'assenza di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti e comunque il non aver beneficiato dell'esdebitazione per altre due volte.

La caratteristica più importante di tale procedura è che l'omologazione è disposta dal Giudice, che ne valuta i presupposti di ammissibilità, senza che sia necessaria l'approvazione dei creditori; e che per accedervi occorre dimostrare *di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*.

I casi cristallizzati da dottrina e giurisprudenza sono principalmente quelli della perdita del posto di lavoro, della malattia, della separazione, della ludopatia (ove certificata da responso medico).

In linea di principio sono state ampliate le possibilità di accesso a tale procedura; rispetto alla formulazione originaria, infatti, adesso è richiesta la colpa grave (e non la semplice colpa) nell'aver determinato la situazione di sovraindebitamento.



Purtroppo esistono ancora resistenze da parte di numerosi Tribunali a voler estendere l'ammissione a tale procedura ad una platea più ampia di soggetti, per cui spesso viene richiesto che l'assenza di colpa grave sia comunque presente al momento del mancato pagamento delle rate del primo finanziamento e non vada valutata positivamente nel caso in cui il debitore, per pagare il primo prestito, ne abbia contratti altri. Infatti, capita spesso che, di fronte all'incapacità di pagare regolarmente il finanziamento in corso, il debitore ne faccia un altro che si aggiunge al precedente, cumulando pertanto debiti su debiti, con la speranza che un miglioramento delle proprie condizioni economiche possa consentire di pagare rate sempre più alte.

Pertanto, occorre prestare particolare attenzione nella valutazione dell'assenza della colpa grave o addirittura della mala fede, ove possibile evidenziando che la errata valutazione del merito creditizio di Banche o Finanziarie (che spesso erogano il credito in maniera disinvolta, anche sotto forma di cessione del quinto) può incidere sulla stessa situazione di sovraindebitamento.

E' infatti espressamente previsto (art. 68 comma 3 C.C.I.I.) che l'OCC, nella sua relazione, indichi se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Il piano del consumatore può prevedere lo stralcio dei debiti e/o il pagamento mediante un piano di rientro, la cui durata, proposta nel piano, va comunque approvata dal Giudice. Nonostante la legge non preveda una durata massima, molti Tribunali pongono quale limite massimo quello di dieci anni anche se non va esclusa la possibilità di poter usufruire di un termine più lungo alla sussistenza di determinati requisiti (scadenza originaria del prestito/mutuo, età del debitore, percentuale del credito soddisfatto valutato comparativamente all'alternativa liquidatoria).

Sarà possibile offrire ai creditori percentuali diverse di soddisfazione a seconda dell'esistenza o meno di ipoteche o privilegi nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione.

Il Giudice gioca un ruolo decisivo atteso che, anche in presenza di osservazioni dei creditori che contestano la convenienza della proposta, può omologare il piano se la valutazione della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria è effettuata con esito positivo (la verifica cioè che dalla vendita dei beni del debitore non possa ricavarsi una somma superiore rispetto a quanto offerto nel piano).

Per la valutazione degli immobili potranno essere prese in considerazione anche perizie giurate di parte.



*La povertà è il solo lusso
delle persone oneste.
Libero Bovio*



DIRITTI Del DEBITORE
Tutela Legale, Bancaria e Fiscale
Alla Optima Sant

Il deposito del piano prevede anche la sospensione delle procedure esecutive in corso che però non avviene automaticamente con il deposito della domanda, ma dev'essere chiesta espressamente dal debitore e disposta dal Giudice.

Un caso particolare è quello che si può verificare quando il debitore sia proprietario di un immobile ipotecato, sottoposto ad esecuzione, ed in cui si sono già svolti tentativi di vendita infruttuosi.

In tal caso il diritto del creditore ipotecario (che gode comunque di un privilegio sull'immobile) può essere compresso e prevedere che l'importo della pretesa creditoria possa essere ridotto fino al valore del prezzo base della prossima asta da espletare, che potrà essere pagato anche con un piano di rientro della durata di diversi anni. Pertanto, ove ricorrano i presupposti soggettivi di ammissione, sarà possibile uno stralcio considerevole non soltanto nei confronti dei creditori chirografari, ma anche di quelli privilegiati, che potranno essere soddisfatti con pagamenti rateali secondo la durata prevista dal piano.

ATTENZIONE: nonostante la Legge non disponga nulla in tal senso, alcuni Tribunali richiedono comunque che il piano preveda il pagamento dei creditori chirografari per una percentuale pari almeno al 10% del debito; percentuale che ovviamente dev'essere maggiore per i creditori privilegiati

L'istruttoria della pratica con i documenti a supporto viene fatta dal Gestore, che, acquisita tutta la documentazione, anche attraverso l'accesso alle Banche Dati, comunica a tutti i creditori l'indirizzo pec presso cui inviare le precisazioni del proprio credito. Il Giudice, se la proposta ed il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione, entro 30 giorni, a tutti i creditori; entro i 20 giorni successivi ogni creditore, può presentare osservazioni all'indirizzo pec della procedura.

Indipendentemente dall'osservazione formulata, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento o che ha violato il merito creditizio non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

NOTA BENE: stante la necessità della valutazione, da parte del Giudice, dell'alternativa liquidatoria, è prudenzialmente preferibile, anche in via riservata e confidenziale, anticipare il contenuto del piano ai creditori ipotecari che hanno correttamente valutato il merito creditizio, per verificare in anticipo il loro assenso al piano

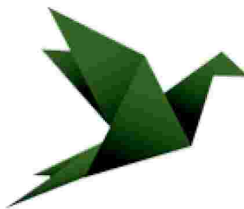


Entro i successivi 10 giorni, dal termine previsto per la presentazioni di eventuali osservazioni da parte dei creditori, l'OCC riferisce al Giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie; il Giudice, verificata l'ammissibilità del piano, lo omologa con sentenza e ne dispone, ove siano presenti immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura dell'OCC (art. 70 C.C.I.I.).

Il debitore è tenuto alla corretta esecuzione del piano, sotto la vigilanza dell'OCC (art. 71 C.C.I.I.), che riferisce sullo stato dell'esecuzione al Giudice ogni sei mesi. Sia in caso di diniego dell'omologazione, sia in caso di revoca della stessa, su istanza del debitore, il Giudice può dichiarare aperta la procedura di liquidazione disponendo la conversione della procedura.

IMPORTANTE: il Giudice può sempre revocare l' omologazione, d'ufficio o su istanza di parte, *in contraddittorio con il debitore, quando risulta che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 72 C.C.I.I.)*

Sebbene l'adempimento del piano comporta l'automatica esdebitazione del debitore è opportuno che il gestore al momento del deposito della relazione finale dia prova che il piano è stato integralmente e correttamente eseguito affinché il Giudice dichiari l'inesigibilità dei crediti non soddisfatti.



IL CONCORDATO MINORE – ARTT. 74/83 C.C.I.I.

Se nel caso del piano del consumatore, il Giudice può omologarlo senza che sia necessario il consenso dei creditori, al contrario per l'approvazione del concordato minore è necessario il voto favorevole (anche espresso tacitamente, cd. silenzio/assenso) dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Possono accedere al concordato minore:

- A. Piccoli imprenditori (cd. imprenditori minori, non fallibili in quanto attivo patrimoniale, debiti e ricavi sono sotto la soglia prevista dal Codice);
- B. Soci accomandatari e/o di società in nome collettivo (quindi illimitatamente responsabili);
- C. Società o imprenditori agricoli;
- D. Start Up innovative;
- E. Associazioni e Fondazioni.

Altri presupposti di carattere oggettivo sono l'assenza di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda, ovvero per altre due volte, e l'assenza di atti in frode ai creditori.

È possibile richiedere, al momento della presentazione del concordato, l'automatica sospensione delle procedure esecutive (cd. automatic stay).

I debiti ammessi al concordato minore sono pertanto quelli relativi alla gestione delle attività imprenditoriali o professionali e sono di regola esclusi quelli di natura personale.

NOTA BENE: nel caso di debiti misti (personali ed aziendali) alcuni Tribunali sono abbastanza elastici nel riconoscere l'ammissibilità di entrambi i debiti anche in virtù di quanto previsto dal Codice in merito alla disciplina applicabile nel caso di procedure familiari, infatti nel caso in cui uno dei debitori non rivesta la qualifica di consumatore al progetto unitario si applicano le disposizioni previste per il concordato minore.

Il contenuto del concordato minore può essere quanto mai ampio, potendo prevedere la prosecuzione dell'attività imprenditoriale ovvero la liquidazione degli asset aziendali; la suddivisione dei creditori in classi diverse, con il pagamento pertanto in misura differente a seconda della categoria del credito (ipotecario, privilegiato o chirografario); l'apporto



di finanza esterna, la cessione dei beni, il saldo e stralcio ed il pagamento rateale. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza dei creditori ammessi al voto, ha votato favorevolmente la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

Particolare attenzione va posta in merito al calcolo delle percentuali in quanto nel totale dei crediti ammessi al voto non sono computati, ai fini del raggiungimento della maggioranza, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (nei confronti del quale la proposta prevede l'integrale pagamento), solo nel caso in cui i creditori ipotecari siano soddisfatti parzialmente, allora per la residua parte di credito degradata a chirografo, sono ammessi al voto; pertanto, nel caso in cui la proposta ne preveda il pagamento in una percentuale e/o importo inferiore, i creditori ipotecari/privilegiati parteciperanno al voto solamente per la quota degradata al chirografo.

Resta inoltre ferma la necessità della valutazione dell'alternativa liquidatoria, in quanto *è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione* (art. 75 comma 2 C.C.I.I.).

Se, a seguito del deposito del concordato, corredato da tutta la documentazione a supporto (elenco creditori, bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, ecc. relativi agli ultimi tre anni) la domanda, completa della relazione particolareggiata dell'OCC, è ammissibile, il Giudice dichiara aperta la procedura e dispone le comunicazioni di rito a tutti i creditori a cura dell'OCC.

Anche in questo caso, con il decreto di apertura della procedura, il giudice ne dispone la pubblicazione sul sito web del tribunale e nel registro imprese, ordinandone la trascrizione qualora sia prevista la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati. In questa procedura di sovraindebitamento, pertanto, il Giudice si limita al controllo della regolarità formale degli atti, lasciando alla libera valutazione delle parti ogni valutazione sul merito dell'accordo.

IMPORTANTE: sebbene il concordato non pregiudichi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, *la proposta può prevedere anche la possibilità di inserire nel piano limitazioni ai diritti dei creditori nei confronti di coobbligati e fideiussori* (art. 79 comma 5), *che pertanto possono anche essere liberati a seguito dell'adempimento del piano.*



*La povertà è il solo lusso
delle persone oneste.
Libero Bovio*



DIRITTI Del DEBITORE
Tutela Legale, Bancaria e Fiscale
Alla Optima Sant

La fase successiva è quella dell'omologazione del concordato, in cui il Giudice, verificata l'ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano, e il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto (è ammesso anche il silenzio-assenso) omologa il concordato minore con sentenza.

L'omologazione è prevista anche nel caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti di previdenza ed assistenza obbligatorie, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza e sulla base della relazione dell'OCC la proposta di soddisfacimento risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Anche qualora vi siano contestazioni da parte di altri creditori sulla convenienza della proposta il giudice omologa il concordato se ne riconosce la convenienza ritenendo che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 80 comma 2 C.C.I.A.A.).

NOTA BENE: Sia in caso di diniego dell'omologazione, sia in caso di revoca della stessa, su istanza del debitore, il Giudice può dichiarare aperta la procedura di liquidazione disponendo la conversione della procedura. Sin dal momento del deposito della domanda si può comunque chiedere, in via subordinata, come per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, che, in caso di rigetto della domanda di omologa, la procedura si converta nella liquidazione del patrimonio.

Anche nel concordato minore il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, sotto la vigilanza dell'OCC che ne verifica l'esatto adempimento riferendo sullo stato dell'esecuzione al Giudice ogni sei mesi.

L'omologazione può essere revocata, d'ufficio o su istanza di parte, in contraddittorio con il debitore, quando risulta che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Tuttavia, la domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale da parte dell'OCC.

Anche per il concordato minore sebbene l'adempimento del piano comporti l'automatica esdebitazione del debitore, è opportuno che il gestore al momento del deposito della relazione finale dia prova che il piano è stato integralmente e correttamente eseguito affinché il Giudice dichiari l'inesigibilità dei crediti non soddisfatti.



LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO (ARTT. 268/277 C.C.I.I.)

Mediante tale procedura il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni allo scopo di porre fine alla propria situazione di sovraindebitamento.

Solitamente, con la sentenza di apertura della liquidazione, qualora la domanda venga presentata dal debitore, il tribunale nomina il liquidatore confermando lo stesso OCC che ha precedentemente svolto l'attività di gestore della crisi.

In tal caso il Gestore diventa anche liquidatore dei beni del debitore ed è tenuto preliminarmente ad eseguire gli adempimenti connessi alla pubblicazione della sentenza sul sito web del tribunale e presso il registro imprese curandone la trascrizione in presenza di beni immobili e mobili registrati.

Contestualmente, la sentenza va notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Dopo aver aggiornato l'elenco dei creditori e completato l'inventario dei beni, il liquidatore redige un programma in ordine a tempi e modalità di liquidazione che dovrà essere approvato dal giudice.

Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore che ogni sei mesi ne riferisce al giudice.

Una volta eseguita la vendita e riscosso il prezzo il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo.

Alla fine della procedura di liquidazione (che dovrà avere una durata minima di tre anni, nel senso che i pagamenti effettuati tramite la destinazione di parte del proprio reddito e/o beni devono essere fatti per almeno 36 mesi), una volta emesso dal giudice il decreto di chiusura, il debitore potrà chiedere l'esdebitazione (che pertanto non è automatica).



*La povertà è il solo lusso
delle persone oneste.
Liberio Bovio*



DIRITTI Del DEBITORE
Tutela Legale, Bancaria e Fiscale
Alla Optima Sunt

NOTA BENE: nonostante l'art. 282, comma 1, C.C.I.A. preveda che l'esdebitazione operi di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, alcuni Tribunali – stante la previsione contenuta al comma 2 - continuano a richiedere l'assenza di colpa grave, malafede o frode quale causa del sovraindebitamento, per cui è importante inserire nella relazione dell'OCC – già per l'accesso alla liquidazione controllata - che il debitore abbia contratto i debiti in assenza di colpa grave.

Tale procedura, trattandosi unicamente di attività liquidatoria volta a garantire la *par condicio creditorum*, richiede che la relazione dell'OCC esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, Il deposito della domanda non determina l'automatica sospensione di tutte le eventuali procedure esecutive pendenti essendo prevista solamente a partire dalla pubblicazione della sentenza. Peraltro, nel caso di creditore fondiario, qualora risulti già pendente una procedura esecutiva, alcuni tribunali, in particolare i giudici dell'esecuzione, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale minoritario, non dichiarano l'improseguibilità dell'esecuzione quindi in tale ipotesi il gestore, successivamente liquidatore, dovrà valutare tempestivamente l'intervento nella procedura esecutiva.

L'esecuzione della liquidazione avviene ad opera del gestore/liquidatore, il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorna l'elenco dei creditori; entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completa l'inventario e redige il programma di liquidazione sottoponendolo all'approvazione del giudice. Scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, il liquidatore predispone il progetto di stato passivo che comunica ai creditori, i quali, entro 15 giorni, possono proporre osservazioni.

In assenza di osservazioni il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del Tribunale.

Quando sono formulate osservazioni allo stato passivo che il liquidatore ritiene fondate, predispone un nuovo progetto comunicandolo a tutti i creditori ma nel caso in cui le contestazioni fossero ritenute non superabili il liquidatore rimette gli atti al giudice il quale provvederà alla definitiva formazione del passivo.

Nel caso sia prevista la vendita degli immobili il Liquidatore, dopo aver compiuto la verifica dei crediti, procede alla vendita secondo le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili.



Cosa succede però nel caso in cui non ci siano immobili e/o beni mobili registrati (automezzi) da liquidare?

Ad esempio, ove il debitore possa mettere a disposizione solamente una parte del proprio reddito, è possibile accedere a tale procedura?

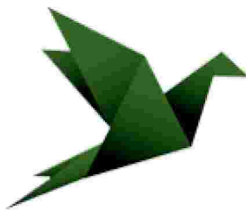
Certamente sì: in tal caso infatti il piano di liquidazione potrebbe prevedere di accantonare per almeno tre anni (periodo minimo di durata della procedura) la parte che eccede il minimo vitale occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia indicato dal giudice (da calcolarsi in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE sul c/c aperto della procedura al fine di ripartirli (tramite il gestore/licuidatore) al ceto creditorio.

NOTA BENE: tredicesima e quattordicesima devono essere messi a disposizione per l'intero importo, in quanto il calcolo di quanto necessario per i fabbisogni familiari va fatto per 12 mesi.

A seguito della sospensione delle procedure esecutive la retribuzione poi non verrebbe più intaccata da eventuali pignoramenti; e perfino le eventuali cessioni operate sul quinto dello stipendio verrebbero sospese, proprio per garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum*.

Appare evidente pertanto l'estrema convenienza di tale procedura, specialmente nell'ipotesi di assenza di beni immobili; infatti, nel caso in cui lo stipendio o la pensione siano già fortemente intaccati da pignoramenti o cessioni del quinto, è possibile poter disporre nuovamente di tale parte del proprio reddito per far fronte alle esigenze della famiglia e, nel giro di tre anni, uscire definitivamente dalla situazione di sovraindebitamento.

FATE BENE ATTENZIONE: la liquidazione del patrimonio consente di chiudere ogni pendenza nel giro di pochi anni ma non esclude la possibilità che le società di recupero possano agire nei confronti di eventuali garanti; pertanto occorre valutare la possibilità di depositare l'istanza anche per gli eventuali coobbligati, ad esempio accedendo, ove possibile, alle procedure familiari (art. 66 C.C.I.L.).



L'ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE (ART. 283 C.C.I.I.)

Una delle novità più interessanti introdotte dalla legge di riforma è quella dell'esdebitazione del debitore incapiente.

Dispone infatti l'art. 283, che *il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%.*

Per poter accedere a tale strumento pertanto occorre una rigorosa valutazione sulle cause del sovraindebitamento e sulla meritevolezza del debitore ed accertare che quest'ultimo non disponga di alcun bene o reddito da poter offrire ai creditori (che quindi dev'essere impossidente e/o disoccupato ovvero con uno stipendio che non consenta di poter accantonare alcuna somma che ecceda quanto necessario per le necessità familiari). Pertanto, mentre per le altre procedure è prevista l'assenza di colpa grave, malafede o frode (valutate con maggiore o minore severità a seconda dei vari Tribunali), l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente è ammessa solamente per il debitore meritevole; i requisiti soggettivi sono quindi molto più stringenti e per tale ragione tale procedura riveste carattere assolutamente residuale.



TEMPI E COSTI DELLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Le procedure di sovraindebitamento rappresentano uno strumento efficace ed innovativo di risoluzione della crisi del debito.

Hanno innanzitutto il vantaggio della celerità; rispetto ai tempi ordinari di risoluzione delle controversie (minimo quattro anni in primo grado) e delle esecuzioni immobiliari (periodo che varia, a seconda dei Tribunali, da una media di cinque anni in su...), è ragionevole prevedere che l'omologazione o l'approvazione possa arrivare dopo meno di un anno dall'inizio dell'istruttoria.

I costi variano a seconda dell'importo dei debiti ed hanno un impatto relativamente marginale su chi deposita l'istanza, in quanto una parte considerevole (circa il 50/70%) può essere inserito all'interno dei costi della procedura e va liquidato in prededuzione (cioè prima di tutti gli altri creditori). all'OCC.

NOTA BENE: dopo una pre-analisi, l'OCC di regola fornisce il preventivo del costo della procedura, per cui è possibile conoscere in anticipo quanto si dovrà spendere; peraltro, anche il costo del legale può essere inserito dentro la proposta ed anch'esso, come gran parte del compenso dell'OCC, può essere liquidato in prededuzione a condizione che vi sia l'omologa.